

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto 113/A4/30/15

VISTA la legge 5.11.1971 n. 1086 che disciplina le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed in struttura metallica e che, all'art. 21, prevede l'emanazione ed il costante aggiornamento di norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni disciplinate dalla legge medesima, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTA la legge 2.2.1974 n. 64 che all'art. 1 prescrive che il Ministro dei Lavori Pubblici (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e con la collaborazione anche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di concerto con il Ministro dell'Interno, provveda all'emanazione ed ai successivi aggiornamenti delle norme che trattino gli argomenti elencati al Titolo Primo, art. 1 e vista la legge 2.2.1974 n. 64, Titolo Secondo, art. 3 riguardante le costruzioni in zone sismiche;

VISTI gli articoli 52 e 60 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che prevedono l'emanazione ed il costante aggiornamento di norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, cui devono uniformarsi le costruzioni sia pubbliche sia private in tutti i Comuni della Repubblica, nonché di norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, da attuarsi a mezzo di decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e, per le costruzioni in zone sismiche, di concerto con il Ministro dell'Interno;

CONSIDERATA la necessità di redigere norme sulle costruzioni in legno, in altri materiali metallici, in vetro, il cui uso ha attualmente una significativa diffusione;

CONSIDERATA l'esigenza di ottenere una armonizzazione delle diverse norme tecniche, previste dalle leggi citate, nonché con le Norme emanate da altri organismi di Legislazione Tecnica e con i cosiddetti Eurocodici;

RITENUTO che per attuare quanto precedentemente descritto sia necessario riunire e coordinare le varie Norme Tecniche in un "Testo Unico" che abbia caratteristiche di coerenza, chiarezza, univocità, sinteticità e sia improntato al più moderno indirizzo di normazione prestazionale, piuttosto che prescrittiva, e di semplificazione legislativa;

DECRETA

Art. 1

Per i fini indicati nelle premesse, è costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Commissione per la redazione del 'Testo Unico della Normativa Tecnica' così composta:

- *Prof. Ing. Remo CALZONA* *Presidente*
- *Prof. Ing. Franco BONTEMPI* *Componente*
- *Prof. Ing. Franco BRAGA* *"*
- *Dott. Ing. Giuseppe CALCERANO* *" (Capo Strutt. Miss. del Ministro Infr. e Tr.)*
- *Prof. Ing. Fabio CASCIATI* *"*
- *Prof. Ing. Claudio CECCOLI* *"*
- *Prof. Ing. Massimo GRISOLIA* *"*
- *Prof. Ing. Piergiorgio MALERBA* *"*
- *Dott. Ing. Marcello MAURO* *" (Pres. Prima Sez. Cons. Sup. LL. PP.)*
- *Prof. Ing. Michele MELE* *"*
- *Prof. Alberto PRESTININZI* *"*
- *Prof. Ing. Giancarlo TURRINI* *"*
- *Dott. Ing. Pietro BARATONO* *Segretario (Servizio Tecnico Centrale)*
- *Dott. Ing. Paolo CAFAGGI* *Segretario (Autorità di Vigilanza LL. PP.)*

Inoltre e relativamente alla definizione dell'azione sismica, la Commissione si avvarrà della collaborazione del prof. Calvi e del prof. Galanti, esperti di alta competenza indicati dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio.

Art. 2

La Commissione potrà sentire ove necessario per il tramite della Struttura Tecnica del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Rappresentanze delle Associazioni Imprenditoriali e Professionali, ovvero gli organi tecnico-amministrativi di altre Amministrazioni.

Il testo definitivo per la firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà sottoposto al parere consultivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 3

La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il 30.6.2004.

Art. 4

Ai componenti residenti in sedi diverse da Roma, dietro presentazione di ricevute giustificative, sarà corrisposto un rimborso per spese di viaggio, vitto e albergo in concomitanza con le giornate di riunione a Roma.

28 gennaio 2004

Pietro Lunardi